

QUESITO 1

In riferimento alla procedura in oggetto, relativamente all'elemento di valutazione A1) - "Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da tre servizi qualificabili affini a quello oggetto di affidamento" pagina 11 del disciplinare di gara, si chiede che i 3 servizi da presentare non abbiano vincolo temporale di espletamento.

Si rimanda alle "Indicazioni generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria – Relazione AIR" dell'ANAC, capitolo 5.7.1. "L'introduzione di un arco temporale di riferimento per i tre servizi significativi e affini, che costituiscono uno degli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non si ritiene possa essere prevista. Ciò in ragione del fatto che potrebbe essere limitativo della concorrenza, senza che la limitazione soddisfi l'interesse della qualità, tenuto conto che i citati servizi sono comunque sottoposti a un vaglio in ordine alla loro maggiore o minore omogeneità rispetto al servizio da affidare, il che porta ad escludere l'esigenza di limitare la risalenza nel tempo dei medesimi servizi"

RISPOSTA 1

In relazione alla richiesta "si chiede che i 3 servizi da presentare non abbiano vincolo temporale di espletamento", si comunica quanto segue:

L'articolo 213 "Autorità Nazionale Anticorruzione", del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", prevede che "La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal presente codice, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione". Il secondo comma di detto articolo recita poi "L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche".

Il Consiglio di Stato (Cons. Stato, Commissione Speciale, Parere 2/8/2016 n. 1767) ha chiarito che, pur "nel contesto della loro non vincolatività, le linee guida si prestano a svolgere la fondamentale funzione di atto di indirizzo generale, al precipuo fine di delimitare la cornice della discrezionalità della committenza pubblica.

Resta inteso che il bando di gara, quale "lex specialis" può ampliare o limitare quegli elementi che la normativa prevede come discrezionali per la determinazione che compete alla stazione appaltante. E' questo il caso della "professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi svolti negli ultimi dieci anni". L'Amministrazione ha ritenuto di limitare, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, al periodo di tempo previsto, l'analisi dell'offerta, anche tenendo conto della particolarità del servizio in gara. "Come già più volte chiarito dall'Autorità, la stazione appaltante può fissare, nell'ambito della propria discrezionalità, requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l'accesso alla procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell'appalto" (Comunicato del Presidente - dell'ANAC, n.d.r. - del 14 Dicembre 2016).

E' infine solo incidentalmente che si fa osservare come il richiamo fatto da codesta società alle "Indicazioni generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria – Relazione AIR" dell'ANAC, capitolo 5.7.1", rilasciate in occasione della pubblicazione delle originarie Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016, debba ritenersi comunque superato dal testo delle medesime Linee Guida, aggiornate al d.lgs. 56/2017 ed approvate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, laddove si prevede "L'attuale quadro normativo non contiene più alcuna indicazione non solo in ordine ai criteri motivazionali ma neanche in ordine agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo per i servizi oggetto della presente linea guida. Al riguardo, l'Autorità ritiene che, alla luce della disposizione del nuovo codice – secondo cui l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi connessi all'oggetto dell'appalto, in cui rientrano anche l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto (art. 95, comma 6, codice) – i criteri di valutazione delle offerte possono essere individuati nei seguenti: **a) professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi svolti negli ultimi dieci anni** relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo V e dal DM tariffe; (...)"

Va pertanto confermata la correttezza del disciplinare di gara, in particolare con riferimento alla previsione del contenuto della BUSTA 2 – ASPETTI QUALITATIVI DELL'OFFERTA che, per la documentazione prevista al nr. 1, relativamente all'elemento di valutazione A1) "Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da TRE servizi

qualificabili affini a quello oggetto di affidamento”, chiede di indicare interventi qualificabili affini a quello oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali eseguiti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la pubblicazione del bando.

QUESITO 2

Buonasera, in merito al bando in oggetto siamo con la presente a porre un quesito relativo ai requisiti di capacità tecnica e professionale.

La nostra società è stata costituita nel (OMISSIS) ed è una società tra professionisti, all'interno vi sono due soci accomandatari (un ingegnere ed un architetto) ed un socio accomandatario (no tecnico).

La società nel (OMISSIS) ha acquisito lo Studio dell'Architetto (OMISSIS) con relativi dipendenti e curriculum professionale.

Volevamo sapere se nei requisiti di capacità tecnica professionale potevamo inserire anche un lavoro svolto come studio Architetto (OMISSIS) specificando che il Sig. (OMISSIS) (che ha svolto l'incarico in RTP) è deceduto quindi non fa più parte della società.

RISPOSTA 2

In relazione alla richiesta, si comunica quanto segue:

E' previsto che in seguito alla pubblicazione degli atti di gara (bando, disciplinare, capitolato), i potenziali concorrenti, interessati a partecipare alla procedura, formulino delle richieste di chiarimenti alla stazione appaltante in merito a prescrizioni carenti, equivoche o addirittura contrastanti tra loro.

Le informazioni rilasciate dall'Amministrazione in sede di chiarimenti hanno una mera funzione di illustrazione delle regole già formate, predisposte dalla disciplina di gara (c.d. *lex specialis*), senza alcuna incidenza in termini di modificazione delle condizioni di gara.

Le regole della *lex specialis* vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in forza del principio di tutela della par condicio dei concorrenti, che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara nel corso della procedura.

Pertanto, quando le clausole della disciplina di gara risultano mal formulate o si prestano comunque ad incertezze interpretative, la risposta dell'amministrazione appaltante ad una richiesta di chiarimenti avanzata da un concorrente non deve costituire un'indebita (e perciò illegittima) modifica delle regole di gara, ma una sorta di interpretazione autentica, con cui l'amministrazione chiarisce la propria volontà provvedimento in un primo momento poco intelligibile, precisando e meglio delucidando le previsioni della *lex specialis* (cfr. Cons. Stato Sez. III, 22/01/2014, n. 290).

Alla luce di quanto sopra, non pare che la domanda rivolta dal potenziale concorrente, con riferimento al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, individui un aspetto che la stazione appaltante ha il dovere di chiarire in quanto, nel bando o nel disciplinare, sia stato mal formulato o che si presti ad incertezze interpretative. Il caso prospettato attiene ad un più ampio dettaglio fattuale, che dal testo del quesito non si rileva (testo nel quale la qualità dei soci si ritiene essere indicata erroneamente come totalmente "accomandatari") e che per mero intento collaborativo ed a valere anche per altre fattispecie che riguardassero particolari posizioni giuridiche di altri potenziali concorrenti, si suggerisce di documentare in sede di predisposizione dei documenti di partecipazione allegando copia di eventuali documenti di giurisprudenza, dottrina, prassi o in assenza, con pareri "pro veritate", tali da consentire alla commissione di gara un valido esame della posizione del concorrente.

QUESITO 3

In riferimento alla procedura in oggetto, siamo a porre i seguenti quesiti:

- 1) Relativamente ai requisiti di capacità tecnica-professionale - punti **a.1)** e **b.1)** a pag 6 e 7 del Disciplinare di Gara – si chiede se i requisiti richiesti in relazione alla categoria E.08 possono essere dimostrati tramite servizi svolti con riferimento alle categorie E.12/E.13/E.16, connotate da grado di complessità superiore alla categoria E.08 e appartenenti alla stessa categoria.
- 2) Relativamente al requisito di capacità tecnica-professionale - punto **c)** a pag 7 del Disciplinare di Gara – si chiede se il requisito richiesto, per il soggetto indicato come Direttore dei Lavori, in relazione alla categoria E.08 può essere dimostrato tramite servizi svolti con riferimento alle categorie E.09/E.10, connotate da grado di complessità superiore alla categoria E.08 e appartenenti alla stessa categoria e con uguale destinazione funzionale.

RISPOSTA 3

Con determinazione n. 4 del 25/02/2015, paragrafo 4. Classi, categorie e tariffe professionali, l'ANAC ha chiarito che, ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, i criteri da adottare devono essere analoghi a quelli già forniti con la precedente determinazione Avcp n. 5/2010. Pertanto, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplicando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15". Tale criterio è inoltre confermato dall'art. 8 del D.M. 143/2013, il quale stabilisce che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera".

Pertanto, con particolare riferimento ai servizi relativi a lavori ricompresi nella classe E.08 prevista dal bando e disciplinare di gara, si fa presente che, per quanto sopra riportato, è possibile partecipare alla procedura anche qualora si siano svolti servizi tecnici ricompresi, sempre all'interno della categoria Edilizia, in classi che hanno indici di complessità superiore (ad esempio E.12).

Nella suindicata determinazione, la stessa ANAC, ha evidenziato che "le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "viabilità", non appaiono estensibili ad ulteriori categorie ("impianti", "idraulica", ecc.), in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949.

QUESITO 4

Un Ordine Professionale, fra le varie osservazioni fatte pervenire e per le quali si sta elaborando apposita nota di risposta, ha formulato la seguente *"In merito alla possibilità di sanare le carenze della documentazione presentata dai candidati, il disciplinare riporta tra le irregolarità essenziali non sanabili anche il DGUE, diversamente dalle indicazioni del D.Lgs. 50 che, all'art. 83, riferito dallo stesso disciplinare, indica il DGUE come uno degli elementi essenziali sanabili tramite la procedura del soccorso istruttorio"*.

RISPOSTA 4

Si ritiene che quanto eccepito dal suddetto Ordine sia corretto e che l'indicazione riportata nel disciplinare di gara vada corretta. Si chiarisce che l'eventuale assenza o incompletezza potrà fruire del disposto dell'articolo 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016. Infatti, *"Nelle gare pubbliche, ai sensi dell'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti e concessioni), l'esercizio della facoltà di integrazione da parte dei concorrenti è ammissibile solo relativamente alle carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione e comunque al fine di emendare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del medesimo Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica. T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 05-01-2017, n. 34"*.

"Il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016), adottato in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE prevede all'art. 83, c. 9, che: "Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché' siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di irregolarità formali, ovvero di

manca o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa". La nuova disciplina del soccorso istruttorio in materia di appalti pubblici risulta, dunque, emendata proprio nel senso di non prevedere più l'obbligo del pagamento della sanzione nel caso di mancata regolarizzazione. In tale parte, quindi, la norma risulta del tutto conforme alla direttiva 2014/24/UE. T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 14-07-2016, n. 1423".

Di un tanto i potenziali concorrenti vorranno tenere conto a correzione del Disciplinare di gara.-

QUESITO 5

Un Ordine Professionale, fra le varie osservazioni fatte pervenire, ha formulato le seguenti *"Per quanto attiene ai requisiti di capacità economica e finanziaria, vengono richiesti sia il fatturato globale nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio sia un'adeguata copertura assicurativa: tali referenze sono invece da considerarsi alternative tra loro, così come spiegato da ANAC al cap. IV punto 2.2.2.1 lettera a) delle Linee guida n. 1. Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale, oltre all'avvenuto espletamento di servizi per un importo globale doppio a quello in gara e di due servizi di punta pari a 0,8 volte lo stesso, sono altresì richieste specifiche prestazioni eseguite sia dal direttore dei lavori sia dal coordinatore della sicurezza: si ritiene che tale clausola non rispetti le indicazioni delle citate Linee guida che al cap. IV punti 2.2.2.2 e 2.2.2.5 sostengono che i requisiti indicati sono "a presidio della massima partecipazione alle gare", specificando inoltre che "Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara". La previsione relativa alla riduzione percentuale sul tempo riporta il limite massimo del 30%, diversamente da quanto indicato al Cap. VI punto 1.6 delle Linee Guida Anac n. 1 che prescrivono: "... il disciplinare di gara dovrà limitare la riduzione percentuale alla percentuale massima del 20%."*

RISPOSTA 5

Per ciò che concerne il valore delle Linee Guida dell'Anac si fa riferimento alle risposte ai quesiti precedenti, in particolare alla risposta n. 1. Peraltro, si sottolinea che l'Anac con pareri rilasciati sulla particolare materia (vedi delibere n. 613 del 7 giugno 2017, n. 896 del 6 settembre 2017, n. 1046 dell' 11 ottobre 2017, n. 1087 del 25 ottobre 2017, n. 43 del 17 gennaio 2018 e n. 75 del 24 gennaio 2018) ha più volte evidenziato come la Stazione Appaltante abbia un'ampia discrezionalità nella definizione dei requisiti necessari per accedere ad una procedura di gara, mediante la richiesta di requisiti diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, imponendo quale unico limite la logicità e la ragionevolezza dei requisiti richiesti e la loro pertinenza e congruità allo scopo perseguito; il richiedere un requisito specifico strettamente connesso alla prestazione oggetto del contratto, non costituisce "ex se" una limitazione di accesso alla gara.

I requisiti richiesti dal disciplinare di gara, introdotti nell'esercizio della propria discrezionalità, non sono in contrasto con l'attuale disciplina codicistica poiché gli stessi sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto e non si profilano, pertanto né discriminatori né abnormi. Infatti le opere di efficientamento energetico interesseranno l'intera struttura esistente, all'interno della quale è svolta l'attività assistenziale nei confronti di n. 204 ospiti non autosufficienti. Durante i lavori, il servizio di assistenza non potrà essere sospeso, neanche parzialmente, in alcuna zona; i degenti non potranno essere spostati dalle loro camere. I requisiti richiesti, più restrittivi rispetto le Linee Guida, sono quindi finalizzati complessivamente a dimostrare la capacità economica dell'operatore, a garantire la contemporanea regolarità dello svolgimento del servizio e la capacità tecnica alla realizzazione delle opere, analoghe, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelle oggetto dell'affidamento, senza interrompere la funzionalità della struttura.

QUESITO 6

Un Ordine Professionale, fra le varie osservazioni fatte pervenire, ha formulato le seguenti *"Il calcolo dell'importo a base di gara, effettuato ai sensi del D.M. 17/06/2016, articolato nelle classi e categorie previste dal progetto di fattibilità tecnica ed economica, deve considerare tutte le prestazioni professionali richieste, al fine di consentire ai partecipanti la formulazione di un'offerta mirata, così come espressamente specificato anche dalle Linee guida ANAC n. 1, approvate con Delibera n. 973/2016 ad aggiornate con Delibera n. 138/2018. Dal ricalcolo dei corrispettivi, tale importo risulta pertanto sottostimato rispetto all'entità delle*

opere ed alle prestazioni previste dai due disciplinari d'incarico allegati al bando, pur rientrando nei limiti della procedura di selezione individuata. Nello specifico si ritiene che, oltre a ricomprendere le attività inerenti all'ufficio di direzione lavori, relativamente alla stesura della relazione energetica e alla redazione delle pratiche antincendio, facenti parte delle prestazioni richieste dal disciplinare di gara, l'importo sul quale calcolare l'onorario deva essere riferito al valore complessivo del fabbricato e non solo a quello delle opere oggetto di bando. Analogamente rilievi e diagnosi energetica vanno rapportati al solo fabbricato esistente. A titolo di esempio si allega un ricalcolo della parcella con riportato un valore dell'immobile esistente puramente indicativo."

RISPOSTA 6

Con riferimento alla quantificazione delle prestazioni **QbII.02, QbII.18, QbII.21, QbII.22** oggetto di rilievo da parte dell'Ordine, le stesse sono state definite dalla Stazione appaltante in ragione della loro effettiva complessità, valutata con riferimento allo "Studio di fattibilità tecnico – economica" messo a disposizione per la formulazione dell'offerta.

Di seguito, per ciascuna prestazione, a comprova che il calcolo del corrispettivo posto a base di gara è stato giustamente riferito al valore delle opere da realizzare (parametro "V"), si specifica:

– **QbII.02 – Rilievo dei manufatti**

La prestazione da rendere va intesa come operazione propedeutica alla progettazione delle nuove opere e non si riferisce al rilievo completo dei cinque corpi di fabbrica di cui è composta la struttura.

– **QbII.18 – Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982)**

Tali elaborati sono richiesti al fine di valutare le nuove opere in relazione alle specifiche tecniche previste dalla normativa antincendio.

– **QbII.21 – Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)**

La prestazione viene richiesta ad integrazione dei dati a disposizione con riferimento agli interventi di efficientamento energetico previsti.

– **QbII.22 - Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini**

La prestazione è da intendersi come verifica e integrazione delle valutazioni già svolte per la redazione dello Studio di fattibilità tecnico – economica, posto tra i documenti a base di gara, in relazione alle nuove opere.

QUESITO 7

Un Ordine Professionale, fra le varie osservazioni fatte pervenire, ha formulato le seguenti *"Inoltre si ritiene che quanto riportato dal disciplinare di gara "Il corrispettivo comprende, oltre alle prestazioni professionali "normali", le prestazioni accessorie quali: redazione certificazione di classe energetica dell'edificio oggetto dell'intervento", oltre a non venire compensato, non possa essere richiesto al progettista dell'opera, ma debba essere affidato ad un certificatore estraneo all'esecuzione dei lavori, ai sensi del D. Lgs. 192/2005"*.

RISPOSTA 7

Relativamente alla prestazione **Qdl.05 – Attestato di certificazione energetica (art.6 D.Lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica (considerata al punto QbII.22)**, prevista in € 3.105,21, alla voce VERIFICHE E COLLAUDI, si conferma che contrariamente a quanto previsto nel bando e nei successivi documenti, la certificazione energetica verrà affidata ad un soggetto certificatore estraneo alla progettazione ed esecuzione dei lavori. Pertanto la stessa deve intendersi stralciata quale prestazione accessoria *"redazione certificazione di classe energetica dell'edificio oggetto dell'intervento"*, come indicata a pag. 3 del Disciplinare di gara. Di tale stralcio verrà data ampia informazione, sia direttamente ai potenziali concorrenti che già hanno eseguito il sopralluogo previsto nel disciplinare di gara, sia mediante inoltro di apposita rettifica all'ANAC, che all'Osservatorio Lavori pubblici della regione Friuli Venezia Giulia, che sul sito istituzionale dell'Asp di Spilimbergo.

QUESITO 8

In riferimento alla procedura in oggetto, siamo a porre i seguenti quesiti: 1)Relativamente alla documentazione amministrativa da compilare e a quanto riportato a pag. 10 del Disciplinare di Gara *"la documentazione di cui ai punti 1 e 2 dovrà essere presentata dal mandatario e da ciascuno dei mandanti,*

mentre la restante documentazione...” si chiede se sia la SCHEDA A che la SCHEDA A1 devono essere compilate e presentate sia dalla capogruppo che da ciascun mandante. Oppure è sufficiente, per la SCHEDA A, che la stessa sia compilata dalla sola capogruppo e poi sottoscritta da tutti?

RISPOSTA 8

A pagina 10 del disciplinare si legge: “Nel caso di RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI costituiti o costituendi, la documentazione di cui ai punti 1 e 2 dovrà essere presentata dal mandatario e da ciascuno dei mandanti, mentre la restante documentazione sarà presentata dal solo mandatario”. La scheda A allegata ai documenti di gara peraltro prevede che la medesima possa essere presentata, fra gli altri, da “Mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito)” ovvero “Concorrente designato quale mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito)”. Come si evince quindi anche nella nota “**Modalità di sottoscrizione e compilazione SCHEDA A:**” “L’istanza e le dichiarazioni ivi previste sono rese e sottoscritte dal concorrente/legale rappresentante del concorrente e quindi, a seconda della natura giuridica dello stesso: - dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo di cui all’art 46 comma 1 lett. e) del D .Lgs 50/16 se già costituito; - dal concorrente che sarà designato quale mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo di cui all’art 48 commi 8, 9 e 10) del D .Lgs 50/16 se **non ancora costituito e sottoscritta anche da tutti i componenti il costituendo raggruppamento temporaneo non ancora costituito.**

Per ciò che concerne la scheda A1, la nota in calce alla stessa prevede: “La Dichiarazione deve essere sottoscritta dal concorrente ovvero dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito la domanda deve essere sottoscritta dalla mandataria/legale rappresentante del mandatario; nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo la domanda deve essere sottoscritta da tutti i componenti e dovrà contenere l’indicazione del soggetto che assumerà le funzioni di mandatario capogruppo e le relative quote di partecipazione; (...)”.

QUESITO n. 9

Salve, in riferimento alla gara in oggetto, si chiede di voler cortesemente confermare che l'impegno di un fidejussore (art. 7 della busta 1 – documentazione, pag. 10 del disciplinare) non deve essere presentato dalle microimprese, dalle piccole e dalle medie imprese, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D. lgs. n. 50/2016, coordinato con il D. lgs. 56/2017 (correttivo appalti).

RISPOSTA n. 9

L’articolo 93, comma 8 del D.Lgs.vo 50/2016 prevede “L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l’offerente risultasse affidatario. **Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese**”. Si conferma pertanto l’applicabilità della disposizione del secondo periodo del comma 8 dell’articolo 93, alla procedura in oggetto.

QUESITO n. 10

In relazione alla procedura in oggetto siamo a chiedere a questa rispettabile Stazione Appaltante chiarimenti in merito ai seguenti punti: – In riferimento alle prestazioni di diagnosi energetica, si chiede se l’importo di base (parametro V) non sia riferito, come espressamente previsto dal comma 1 art. 3 del DM 17.06.2016 (v. sopra), anche all’importo delle opere esistenti per una mera svista essendo palese che la diagnosi dovrà basarsi sull’analisi delle prestazioni della struttura esistente, e non i sui soli interventi di miglioramento; – In riferimento alla richiesta di impegno del fideiussore, ai sensi dell’art. 93 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , “non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese”, in caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei con all’interno liberi professionisti singoli, alla luce della equiparazione degli stessi microimprese, piccole e medie imprese in base ai regolamenti europei recepiti dalla Legge di Stabilità 2016, si chiede la possibilità di applicare il comma in questione;

RISPOSTA n.10

Per quanto riguarda la prima parte del quesito, si richiama la risposta n. 6 in cui si sono forniti i chiarimenti ritenuti utili per la domanda cui qui si fa riferimento. Per il secondo quesito si richiama la risposta n. 9 che ne conferma la non applicabilità alle ***microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.***

(Domande e risposte aggiornate alla data del 30 aprile 2018)